



Comune di Montebello Jonico

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento chioschi

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSE

1. Il presente regolamento descrive le norme per l'installazione di chioschi in aree pubbliche o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- 1) chioschi di interesse collettivo: servizio biglietteria, servizi igienici, telefoni.
- 2) chioschi a carattere commerciale-privato: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari, vendita di frutta e verdura, vendita di fiori.

Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti collegati al suolo mediante sistemi di ancoraggio che ne permettano una facile rimozione e un completo ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della concessione".

Alle attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.

2. Le attività di cui al numero 2), possono essere svolte in chioschi ubicati in aree private e/o pubbliche, salvo il possesso dei requisiti professionali relativi al titolare dell'attività se richiesti ai sensi delle varie

discipline di riferimento, nonché dell'autorizzazione edilizia, della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione sanitaria, se prevista.

3. L'installazione di chioschi in aree private, laddove non prevista dal P.R.G., è ammessa esclusivamente per attività di carattere stagionale.

4. L'installazione di chioschi in aree demaniali è subordinata alla concessione del suolo da parte dell'ente proprietario.

Il presente regolamento non trova applicazione per le strutture comprese all'interno della perimetrazione del Piano Spiagge.

TITOLO I

DISCIPLINA COMMERCIALE.

1. Autorizzazioni e licenze.

Lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Chioschi di interesse collettivo.

✓ I chioschi di interesse collettivo non sono soggetti a vincoli di zona, forma, dimensione.

3. Chioschi a carattere commerciale privato.

✓ I chioschi a carattere commerciale privato, su suolo comunale, possono essere installati nelle sole zone in

cui risultino ammessi nelle planimetrie allegatae al seguente piano e nel rispetto delle forme e delle dimensioni stabilite dal presente regolamento.

TITOLO II

USO DEL SUOLO PUBBLICO

4. Procedure per il rilascio della concessione.

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione.

La concessione sarà deliberata dai competenti Organi Comunali e sarà accompagnata da apposita convenzione, sottoscritta dal funzionario responsabile e dal concessionario, contenente gli elementi e le condizioni essenziali del rapporto di concessione.

L'istanza di concessione deve contenere l'indicazione del sito e dell'attività che s'intende svolgere.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto approvato;
- b) progetto in triplice copia in scala 1:50 sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato (corredato dallo stralcio di planimetria del P.R.G.), indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

Devono, inoltre, essere indicate le distanze da immobili circostanti, alberature, strade;

c) documentazione fotografica dell'ambiente interessato.

5. Durata della concessione.

La concessione potrà avere durata massima di sette anni, salve le ipotesi di revoca (punto n. 8), decadenza (punto n. 9) o cessazione dell'attività.

Alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.

6. Subingressi.

In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

7. Canone.

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da corrispondersi, anticipatamente, presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione.

Il canone, per le concessioni ultra-annuali, verrà quantificato sulla base delle tariffe che saranno determinate dalla giunta comunale.

8. Revoche.

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di trenta giorni, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario sopprimere il manufatto per motivi di viabilità o di sicurezza; al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

9. Decadenza.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

- nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti;
- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura.

10. Condizione generale per il rilascio.

In sede di rilascio della concessione, l'Amministrazione dovrà verificare la compatibilità del manufatto e dell'attività svolta con la viabilità e con la sicurezza pubblica.

TITOLO III

MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI

11. Autorizzazione edilizia.

L'installazione di chioschi è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione edilizia.

12. Superfici.

La superficie dei chioschi non può essere superiore, a seconda della tipologia:

- ✓ tipo A - superficie massima inferiore a mq. 12 e, compresi i servizi igienici (di uso anche pubblico), non superiore a mq.15.
- ✓ tipo B - superficie massima inferiore a mq. 7.50 e, compresi i servizi igienici (di uso anche pubblico), non superiore a mq.10.50.

La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte principale ed a mt. 0,60 negli altri fronti.

Potrà essere concessa, durante la sola stagione estiva, l'occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 50 metri quadrati per l'installazione di dehors a cielo aperto nei chioschi bar, tale superficie potrà essere coperta con teli o ombrelloni amovibili e comunque non permanente.

Potrà essere inoltre concessa l'autorizzazione ad occupare un'ulteriore superficie, limitata alla sola stagione estiva, da adibire a ricovero provvisorio delle

attrezzature necessarie per l'installazione di dehor (sedie, tavolini, ombrelloni) nei chioschi-bar fino ad un massimo di mq. 10 chiusa con recinzione in rete a maglia senza l'uso di materiale da costruzione.

13. Forma.

I chioschi a carattere commerciale privato possono avere forma rettangolare o circolare.

Devono essere realizzati con materiale di ottima qualità ed avere caratteristiche costruttive che consentano il perfetto inserimento nel contesto urbano dei luoghi interessati.

I chioschi di interesse collettivo non sono soggetti ad alcun vincolo di forma.

14. Ubicazione.

I nuovi chioschi, su suolo comunale, dovranno essere ubicati, nei siti individuati nelle planimetrie allegate, in conformità alle disposizioni del Decreto Leg.vo n.285/1992 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada)

TITOLO IV

15. Disposizioni finali e transitorie.

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio dell'autorizzazione edilizia, della concessione di occupazione suolo pubblico, la stipula della relativa

convenzione e il rilascio delle necessarie autorizzazioni al commercio.

16. Rimozione del manufatto.

Allo scadere della concessione la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'A.C., dovrà essere rimossa; il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

Per i chioschi realizzati su aree private, a carattere stagionale, la rimozione del manufatto dovrà avvenire nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo concessorio.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).

17. Spese.

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL - acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.

18. Norma transitoria.

Il presente regolamento non trova applicazione per i chioschi già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazione al momento della sua entrata in vigore, sino alla scadenza della relativa concessione.

Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio delle concessioni di occupazione o delle autorizzazioni relative a chioschi che alla data del 01/01/99 risultino installati senza titolo ed in attività e che l'Amministrazione intenda regolarizzare.

19. Conclusioni

In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e quelle del "Regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche", prevarranno quelle inserite nel presente atto.

PARERE DI RESPONSABILITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE,
L'istruttore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giovanni Billari

Montebello Jonico, II

PARERE DI RESPONSABILITA' COMMERCIALE E DI VIABILITA'

Visto con parere FAVOREVOLE,
L'istruttore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO E VIGILANZA
Dott. Carmelo Marrapodi

Montebello Jonico, II

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Loris Nisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa P. Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico.

16 APR. 2003

IL MESSO COMUNALE
B. Cazzaro

- Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata oggi
Montebello Jonico.

16 APR. 2003

Il Responsabile del procedimento
Domenico Perugino


ESTREMI DI ESECUTIVITA'

- Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorso dieci giorni dalla pubblicazione);
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).

Montebello Jonico.

16 APR. 2003

Il Responsabile del procedimento
Domenico Perugino



Chiosso di TIPO A


Chiosso di TIPO B



MONTABELLO IONICO

Cammaro

Terranova




Chiesco di TIPO A



Chiesco di TIPO B



MASELLA



Circle of 100 ft

Circle of 200 ft



TRAVEL

Chiosco di TIPO A





Chiosco di TIPO B



BAGLIO

SALINE





Chiesa di S. E.




Chiesa di S. E.



S. ELIA

S. ELIA





Chiosco di TIPO A




Chiosco di TIPO B



FOSSATO

CASALUCCIO



Chiese di TIPO A

Chiese di TIPO B





SCARPATA

Fiumara

Molino II







Château de TIGNA
(cum loco NASSA (A))



Château de TIGNA B



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 25.06.2008

ORIGINALE

N. 17 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO CHIOSCHI

L'anno DUEMILAOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 16.00 nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta di prima convocazione, il Consiglio comunale.

Risultano:

N	COGNOME E NOME	P	A
1)	NISI LORIS	P	
2)	CILEA ANTONIO	P	
3)	ROMEO CARMELO		A
4)	ZACCURI GIUDITTA	P	
5)	CALABRO FILIPPO	P	
6)	CUZZUCOLI GIUSEPPE	P	
7)	PEDA ANNA		A
8)	ROMEO ANTONIO		A
9)	MINNITI SANTO	P	
10)	FOTI ANTONIO	P	
11)	FOTI GIOVANNI	P	
12)	PRINCIPATO ANGELO	P	
13)	BARBARO DOMENICO		A
14)	PRATICO FRANCESCO		A
15)	FEDERICO SANTO	P	
16)	SURACI UGO	P	
17)	FOTI CONSOLATO	P	

Presenti n. 12 Assenti n.5

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Comunale dott. Giuseppe Ceravolo, il Sindaco, avv. Loris Nisi, assunto la presidenza, dopo aver constatato la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 25.06.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco:

Premesso :

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.03 è stato approvato il Regolamento chioschi comunale;

che il regolamento ha lo scopo di disciplinare l'iter amministrativo per la realizzazioni di chioschi su aree pubbliche e private;

Considerato:

Che il regolamento individua due tipologie di chioschi: tipo A di superficie massima inferiore a mq 12 (mq 15 con servizi igienici) e tipo D di superficie massima inferiore a mq 7,50 (mq 10,50 con servizi igienici);

Dato Atto:

che nell'area in cui si sta realizzando il Parco giochi del mare è stata prevista, già in fase progettuale, la realizzazione di due chioschi, aventi lo scopo di favorire l'incremento turistico nell'area marina dell'abitato di Saline, occupanti una superficie complessiva ciascuno di mq 6 l. tipologia non prevista, nel vigente regolamento;

che la scelta progettuale, condivisa dall'Amministrazione, comporta l'opportunità (anzi la necessità) di rivedere anche le superfici massime già previste per i chioschi denominati di tipo A e B nel vigente regolamento le cui dimensioni massime, per come regolamentate, scoraggiano l'iniziativa privata non potendo costituire una valida opportunità lavorativa e, nel contempo, con l'ampliamento delle superfici concedibili si garantiranno maggiori entrate anche per l'Ente;

che Tale elevazione del limite non potrà non tenere conto delle caratteristiche dalle zone nelle quali sono state individuate le aree pubbliche concedibili per la qual cosa la superficie dei chioschi dovrà essere opportunamente limitata nelle zone cimiteriali nelle zone nelle quali può costituire intralcio alla circolazione;

che, inoltre, l'assegnazione dei chioschi inseriti nella realizzando opera "Parco giochi" non potrà avvenire solo in relazione alla priorità di presentazione delle domande, dovendosi prevedere ulteriori criteri, da esplicitare con apposito bando;

che per le ragioni espresse è necessario aggiornare il regolamento chioschi nella parte relativa al titolo III, anche in relazione alla necessità di chiarire meglio quali debbano essere le tipologie costruttive;

VISTI:

Il decreto legge n. 267 del 18/10/

Il D.P.R. 3227/01;

L'art. 1038 del C.C.;

Richiamato il parere favorevole reso dal responsabile del Settore tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, che qui viene integralmente trascritto;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :

Consiglieri votanti n.11

Voti favorevoli n.11 astenuti n. 1 (Federico)

DELIBERA

Di modificare il regolamento chioschi approvato con deliberazione del C.C. n. 12/03 come di seguito indicato:

TITOLO III

MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI

11. Autorizzazione edilizia.

L'installazione di chioschi è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione edilizia, per la concessione dei chioschi di tipo A e B si terrà conto dell'ordine di presentazione della domanda, per quelli di tipo C dovrà essere predisposto apposito bando di gara con relativo capitolato. Non potranno essere concesse autorizzazioni alla realizzazione di più chioschi a membri appartenenti alla stessa famiglia o a soci della stessa attività commerciale.

12. Superfici.

La superficie dei chioschi non può essere superiore, a seconda della tipologia:

tipo A - superficie massima inferiore a mq. 70, compresi i servizi igienici (di uso anche pubblico).

tipo B - superficie massima inferiore a mq. 30, compresi i servizi igienici (di uso anche pubblico).

tipo C - sono i chioschi all'interno del parco giochi del mare - superficie massima inferiore a mq. 40, compresi i servizi igienici (di uso anche pubblico).

La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 1,50.

Potrà essere concessa, durante la sola stagione estiva, dal primo giorno del mese di maggio all'ultimo giorno del mese di settembre, l'occupazione di una maggiore superficie, sino ad un massimo di 50 metri quadrati per l'installazione di dehors a cielo aperto nei chioschi bar, tale superficie potrà essere coperta con teli, ombrelloni amovibili e strutture comunque non permanenti, tale superficie potrà essere concessa anche sul suolo pubblico in prossimità di strutture commerciali.

Potrà essere inoltre concessa l'autorizzazione ad occupare un'ulteriore superficie, limitata alla sala stagione estiva, da adibire a ricovero provvisorio delle attrezzature necessarie per l'installazione di dehors (sedie, tavolini, ombrelloni) nei chioschi-bar fino ad un massimo di mq. 10 chiusa con recinzione in rete a maglia senza l'uso di materiale da costruzione, quest'ultima superficie non è consentita per i chioschi di tipo A e C.

13. Forma.

I chioschi a carattere commerciale privato possono avere forma rettangolare o circolare.

Devono essere realizzati con materiale di ottima qualità ed avere caratteristiche costruttive che consentano il perfetto inserimento nel contesto urbano dei luoghi interessati.

I chioschi di tipo C dovranno avere la forma e le caratteristiche rappresentate negli allegati grafici individuati nel bando di gara per l'assegnazione delle superfici. I chioschi di interesse collettivo non sono soggetti ad alcun vincolo di forma.

14. Ubicazione.

I nuovi chioschi, su suolo comunale, dovranno essere ubicati, nei siti individuati nelle planimetrie allegate, in conformità alle disposizioni del Decreto Leg.vo n.285/1992 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada), Che andranno inserite nelle planimetrie allegate al regolamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE.

Montebello Jonico.

Il Responsabile del Settore

Ing. Francesco Foti

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Loris Nisi

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Ceravolo

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico,

- 2 LUG. 2008

IL MESSO COMUNALE

F. Pansera

- Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio. n. 232

Montebello Jonico,

- 2 LUG. 2008

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa M. Iamonte

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorso dieci giorni dalla pubblicazione);
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000 (immediatamente eseguibile).

Montebello Jonico,

- 2 LUG. 2008

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa M. Iamonte



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/05/2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CHIOSCHI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 15,20, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E NOME	P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA	P	
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA		A
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA		A
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA	P	
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco pone in discussione e relaziona in ordine al terzo punto iscritto all'ordine del giorno.

Dopo la trattazione dell'argomento, il Sindaco, constatato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione.

II CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la proposta di deliberazione depositata agli atti del consiglio e la relativa documentazione;

Premesso che:

- con deliberazione n.12 del 28.03.03, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina delle concessioni per la realizzazione di chioschi per lo svolgimento di attività stagionali o annuali;
- con deliberazione n. 17, del 25.06.2008, il Consiglio Comunale ha apportato modifiche al suddetto Regolamento;

Considerato che, nel corso degli ultimi dieci anni, sia per effetto della ricostruzione di ampie spiagge, prima erose totalmente dal mare, e sia per la maggiore funzionalità dei servizi comunali: raccolta rifiuti, servizio idrico, spazzamento strade e ricettività di varia tipologia, nel periodo estivo si è determinata una maggiore presenza di turisti ed un maggiore rientro di concittadini emigrati;

Dato atto che, a questo positivo effetto di crescita turistica vi hanno concorso i chioschi presenti sul suolo comunale, specie nelle aree marine, perché hanno offerto una maggiore qualità di servizi specie per la presenza giornaliera;

Considerato che per rafforzare questi effetti, in uno con le previsioni di nuovi chioschi nel redigendo piano comunale di spiaggia, è opportuno potenziare gli spazi utilizzabili dai chioschi già previsti nello stesso Regolamento al fine di poter creare nuovi servizi ai turisti ed ai cittadini residenti;

Ritenuto, in tale direzione, di apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dei Chioschi;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori V – Urbanistica e patrimonio e III – Finanziario, resi ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, qui integralmente trascritti;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.9 consiglieri votanti n.9;

Voti favorevoli n.9

DELIBERA

Di sostituire l'art. 12 del Titolo III del vigente regolamento chioschi con il seguente:

Art. 12. Superfici.

La superficie dei chioschi non può superare, a seconda della tipologia, le seguenti misure:

Tipo A - mq 70, compresi i servizi igienici;

Tipo B - mq 30, compresi i servizi igienici;

Tipo C - chioschi all'interno del parco giochi del mare, mq 40 compresi i servizi igienici di servizio;

Ai fini della superficie massima ammessa, o concessa, si considera la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione del chiosco, cui può aggiungersi un oggetto della copertura di una profondità massima di m. 1,5 per ogni lato del chiosco.

Per ogni tipo di chiosco, a richiesta dei concessionari, è possibile concedere un'ulteriore superficie fino ad un massimo del 20% di quella concessa per il chiosco per realizzare servizi igienici di uso pubblico, conformi alle disposizioni per le diverse abilità.

*In adiacenza ai chioschi bar può essere concessa, nei mesi maggio/settembre, l'occupazione di una superficie massima di mq 70 per l'installazione di dehors a cielo aperto, copribile solamente con teli-
strutture comunque non permanenti, per posizionarvi sedie e tavolini.*

*Potrà essere inoltre concessa l'autorizzazione ad occupare un'ulteriore superficie, limitata alla sola
stagione estiva, da adibire a ricovero provvisorio delle attrezzature necessarie per l'installazione di
dehors (sedie, tavolini, ombrelloni) nei chioschi - bar fino ad un massimo di mq.10 chiusa con
recinzione in rete a maglia senza l'uso di materiale da costruzione.*

Successivamente, su proposta del Sindaco

II CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri votanti n.8 astenuti n.1;

Voti favorevoli n.8


dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Parere tecnico - amministrativo

Per quanto concerne la regolarità tecnico- amministrativo si esprime parere favorevole.


Il Responsabile del Settore IV° Urbanistica e Patrimonio
(arch. Salvatore Cazzucchi)



Parere regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore III° Finanziario
(dot. Giuseppe Cazzucchi)



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Ugo Suragi


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Patrizia Bognoni


ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *online* al n.ro *500* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



Il responsabile della pubblicazione

Karin Teuse V.B.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 31/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
dott. ssa Patrizia Bognoni
